



LA CORTE COSTITUZIONALE DICHIARA ILLEGITTIMA LA MANCATA DIMINUENTE IN CASI DI MINORE GRAVITÀ DI PRODUZIONE DI MATERIALE PEDOPORNOGRAFICO

La Corte costituzionale, con la sentenza del 20 maggio 2024 n. 91, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 600-ter, primo comma, numero 1), del codice penale – per violazione degli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost. – nella parte in cui non prevede, per il reato di produzione di materiale pornografico mediante l'utilizzazione di minori di anni diciotto, che nei casi di minore gravità la pena da esso comminata sia diminuita in misura non eccedente i due terzi.

di **La Redazione, Ilaria Taccola**
IUS/17 - DIRITTO PENALE
Articolo divulgativo - ISSN 2421-7123

Direttore responsabile
Alessio Giaquinto

Publicato, Martedì 21 Maggio 2024

Pubblichiamo il comunicato della Corte Costituzionale e la relativa sentenza n. 91 deposita il 20 maggio 2024.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 91 depositata oggi, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 600-ter, primo comma, numero 1), cod. pen., per violazione degli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost., nella parte in cui non prevede, per il reato di produzione di materiale pornografico mediante l'utilizzazione di minori di anni diciotto, che nei casi di minore gravità la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Il Collegio, nel rammentare la discrezionalità del legislatore nella individuazione delle condotte costitutive di reato e nella determinazione delle relative pene, quale massima espressione di politica criminale, ha, al contempo, ribadito l'invalicabile limite della arbitrarietà e manifesta irragionevolezza.

I Giudici hanno dunque sottolineato che solo una pena rispettosa del canone della proporzionalità, calibrata sul disvalore del caso concreto, garantisce una effettiva individualizzazione della pena e la sua funzione rieducativa.

Alla luce di tali principi la Corte ha osservato che, per il reato di produzione di materiale pedopornografico, la mancata previsione di una "valvola di sicurezza" che consenta al giudice di modulare la pena, onde adeguarla alla concreta gravità della singola condotta, può determinare l'irrogazione di una sanzione non proporzionata, in quanto la formulazione normativa dell'art. 600-ter, primo comma, numero 1), cod. pen., nella sua ampiezza, è idonea a includere, nel proprio ambito applicativo, condotte marcatamente dissimili, sul piano criminologico e del tasso di disvalore, alcune delle quali anche estranee alla ratio sottesa alla severa normativa in materia di pedopornografia; tanto più in presenza di una cornice edittale del reato caratterizzata - proprio nella giusta considerazione dell'elevato disvalore di tale tipologia di reati e per i pericoli agli stessi correlati - da un minimo di significativa asprezza, pari a sei anni di reclusione.

La mancata previsione di una diminuzione - analoga a quella prevista per i delitti di violenza sessuale e atti sessuali con minorenne - preclude, infatti, al giudice di calibrare la sanzione al caso concreto che può essere riconducibile, pur nel suo innegabile disvalore, a un'ipotesi di minore gravità, individuabile grazie alla prudente valutazione globale del fatto in cui assumono rilievo le modalità esecutive e l'oggetto delle immagini pedopornografiche, il grado di coartazione esercitato sulla vittima (anche in riferimento alla mancanza di particolari tecniche di pressione e manipolazione psicologica o seduzione affettiva), nonché le condizioni fisiche e psicologiche di quest'ultima, pure in

relazione all'età (e alla contenuta differenza con l'età del reo) e al danno, anche psichico, arrecatole.

Note e riferimenti bibliografici

* Il simbolo {https/URL} sostituisce i link visualizzabili sulla pagina:
<https://rivista.camminodiritto.it/articolo.asp?id=10545>